



## REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

**Le modifiche al presente Regolamento di Istituto sono state approvate all'unanimità dal C.d.I il giorno 29 novembre 2019**

### FINALITÀ E FUNZIONI DELLA SCUOLA

#### **Art. 1 – Diritto allo studio**

La scuola, in quanto luogo per eccellenza di educazione, promuove e favorisce la formazione dello studente e deve garantire il diritto allo studio. A tal fine la scuola deve costituire una istituzione democratica, dinamica e aperta al rinnovamento didattico, metodologico e a iniziative sperimentali che abbiano la principale priorità di soddisfare le esigenze degli alunni; il tutto deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. Lo studente ha diritto a una scuola in cui poter esprimere la propria identità e poter confrontare le proprie idee con quelle degli altri, sviluppando le proprie potenzialità, nel totale rispetto della personalità altrui. Ciascun alunno ha il dovere di tenere un comportamento solidale e rispettoso sia della persona sia delle idee degli altri (compagni, docenti, personale, Dirigente Scolastico, genitori). Chiunque, compresi gli allievi, constati un comportamento lesivo del suddetto diritto ha il dovere di intervenire richiamando quest'ultimo a un atteggiamento di rispetto. Tale dovere deve essere vissuto con la massima responsabilità.

#### **Art. 2 – Diritto alla formazione**

Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, nel pieno rispetto dell'identità e dei bisogni formativi di ciascun alunno, ma anche della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. La scuola assicura il diritto all'apprendimento di ogni studente anche mediante percorsi individualizzati miranti a promuovere il successo formativo e, quindi, a consolidare attitudini, sicurezza personali, senso di responsabilità e capacità di scelta tra i diversi indirizzi offerti dall'Istituto. Ciascun studente, inoltre, ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva che solleciti l'alunno ad attivare un processo di autovalutazione che lo aiuti a divenire sempre più consapevole dei propri punti di forza e di debolezza in modo tale da cercare di migliorare il proprio rendimento. I docenti si impegnano a comunicare gli esiti sia delle prove orali che scritte, mentre gli studenti a loro volta devono comunicare per iscritto alle famiglie le valutazioni delle relative prove sostenute.

#### **Art. 3 – Libertà di espressione**

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno il diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi in merito a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Possono discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, proporre a loro volta e concorrere alle decisioni finali, secondo le modalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dalle normative vigenti. Ciascun componente ha diritto di diffondere, correttamente, le sue idee mediante la redazione di esaurienti verbali.

#### **Art. 4 – Diritto al rispetto reciproco**

Tutte le persone, appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica, hanno diritto e rispetto della loro dignità personale in ogni situazione. I rapporti interni alla comunità scolastica si fondano sul principio della solidarietà. Lo

studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

#### **Art. 5 – Attività aggiuntive**

Gli studenti hanno il diritto di richiedere attività aggiuntive o integrative svolte in orario extrascolastico. L'accoglimento di tale richiesta dipende da:

- presenza di un numero congruo di studenti
- obbligo della frequenza
- una valutazione positiva espressa dagli organi competenti
- disponibilità di risorse umane e finanziarie.

Tali attività extrascolastiche potranno anche essere programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti.

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 6 Rispetto per un'adeguata e civile convivenza**

Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto che questi devono loro. Inoltre sono invitati a:

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, dal dirigente scolastico, dai docenti e dagli assistenti di laboratorio, in particolare non utilizzando le uscite di sicurezza in modo improprio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, nonché i dispositivi di sicurezza, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- segnalare immediatamente al docente o al dirigente scolastico le deficienze di attrezzature, utensili, dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
- non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori e avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

#### **Art. 7 Frequenza**

Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente i corsi, partecipare a tutte le attività della scuola, assolvere assiduamente agli impegni di studio. La frequenza e la presenza a tutte le lezioni costituiscono condizione necessaria e indispensabile volta a garantire la piena funzionalità dell'Istituto. Anche quando il numero degli studenti in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituiscono la classe, lo svolgimento delle lezioni non deve subire alcuna riduzione o limitazione perché ciò costituirebbe un danno per gli alunni presenti a vantaggio degli alunni arbitrariamente assenti. Tale situazione, inoltre, non conferisce ai docenti la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera professionale.

Per quanto riguarda il monte ore minimo di frequenza, ai fini della validità dell'anno scolastico si rimanda all'allegato 3.

#### **Art. 8 Libretto personale**

Premesso che la giustificazione delle assenze avviene sul registro elettronico, ogni studente può ritirare il libretto cartaceo presso la segreteria. La firma sul libretto dovrà essere apposta all'inizio dell'anno scolastico dal genitore o da entrambi in presenza di un funzionario amministrativo presso la segreteria o in presenza del collaboratore del Dirigente Scolastico o davanti a un pubblico ufficiale (previo ritiro dalla scuola del libretto da parte dell'alunno su delega scritta del genitore, accompagnata da copia del suo documento di identità).

Il libretto deve essere sistematicamente controllato dalla famiglia. In caso di smarrimento, il duplicato sarà rilasciato, a pagamento, dalla Segreteria. Ogni manomissione del libretto o alterazione o contraffazione delle scritture del Dirigente o dei docenti, del genitore o della persona autorizzata a rappresentare la famiglia, è considerata una grave mancanza e come tale soggetta a sanzione.

Gli alunni sono autorizzati ad utilizzare i libretti scolastici dell'anno precedente.

#### **Art. 9 Orario di ingresso, ritardi e modalità di giustificazione dei ritardi**

Gli alunni entrano nella scuola, e accedono alle rispettive aule, al primo suono della campana (08:15). Quando le condizioni atmosferiche sono avverse, gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico prima di tale orario: in tal caso i collaboratori scolastici vigileranno sugli alunni.

I ritardi vengono regolamentati secondo le seguenti disposizioni:

#### **Alunni minorenni:**

- Il delegato del Dirigente accetta l'alunno in classe ed informa le famiglie;
- Il docente della prima ora annota il ritardo nel registro elettronico;
- Il coordinatore di classe, con cadenza mensile, comunicherà i ripetuti ritardi alle famiglie.
- In caso di reiterati ritardi, non giustificati, il delegato del Dirigente ammetterà l'alunno in classe e convocherà i genitori (o chi ne fa le veci) con carattere d'urgenza. L'alunno potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori (o da chi ne fa le veci).

#### **Alunni maggiorenni:**

- Il docente della prima ora, dopo aver valutato eventuali cause di forza maggiore (ritardo dei trasporti, maltempo, ecc.), decide se ammettere l'alunno alla prima ora;
- Il docente della prima ora annota il ritardo nel registro elettronico;
- Il coordinatore di classe, con cadenza mensile, comunicherà i ripetuti ritardi alle famiglie.

I ritardi verranno conteggiati in ore che andranno a confluire nel monte ore annuale delle assenze.

#### **Art. 10 Chiusura cancelli della scuola per garantire la vigilanza dei locali e la sicurezza degli alunni**

I cancelli verranno chiusi alle 8.30 nella sede di Villaputzu, e dopo l'arrivo dell'ultimo pullman nella sede di Muravera. Un collaboratore scolastico garantirà l'apertura dei cancelli per gli alunni ritardatari.

#### **Art. 11 Uscite anticipate**

Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi motivi, documentati o documentabili, di famiglia o per comprovate visite o analisi mediche, su autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

Gli studenti **minorenni** possono uscire dall'Istituto solo se accompagnati da un genitore o da un suo delegato, oppure se autorizzati dai genitori secondo la procedura prevista.

Gli studenti **maggiorenni** potranno uscire anticipatamente dall'Istituto, rispetto al regolare orario delle lezioni, massimo quattro volte nell'arco dell'anno scolastico, autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Il docente di classe provvederà ad annotarla sul registro elettronico.

#### **Art. 12 Permessi permanenti**

Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi di trasporto, di salute, di lavoro, gare sportive ufficiali, o frequenza di corsi formativi documentati, il Dirigente Scolastico può concedere permessi anche permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata rispetto all'orario normale delle lezioni. Tale autorizzazione sarà allegata al registro di classe affinché tutti i docenti possano prenderne visione.

#### **Art. 13 Ingressi e uscite dalle aule**

L'uscita e l'ingresso dalle aule o dai laboratori, al cambio di Docente, verrà segnalata dal suono della campana e dovrà essere effettuata con sollecitudine. Durante l'avvicendamento dei docenti (cambio ora) o in caso di assenza momentanea degli stessi, è vietato uscire dall'aula.

Il docente che subentra verificherà al suo arrivo, che gli alunni siano tutti presenti.

È altresì vietato trattenersi in bagno, nei corridoi, per le scale e in qualsiasi altro luogo, sia nel caso di permessi accordati per esigenze fisiologiche che in caso di permessi accordati dal docente per altri motivi.

**Non possono essere concesse uscite dall'aula a due alunni contemporaneamente, se non in casi eccezionali.**

#### **Art. 14 Uscita anticipata per impossibilità sostituzione docente assente e/o per motivi di forza maggiore**

In caso di assenza improvvisa di un docente, che non possa essere sostituito o qualora si verificano **motivi di forza maggiore ed eventi straordinari** che richiedono provvedimenti di emergenza rivolti a garantire l'incolumità degli utenti della scuola, gli studenti potranno uscire se autorizzati dai genitori tramite apposito modulo, consegnato a inizio anno scolastico; verrà annotata sul registro l'uscita degli alunni.

### **Art. 15 Utilizzo servizi igienici**

Le uscite degli alunni per recarsi presso i servizi igienici, durante la lezione, devono essere limitate a uno studente per volta e le richieste non devono essere superiori a due nell'arco della mattinata; ulteriori richieste saranno valutate a discrezione degli insegnanti. Gli studenti utilizzeranno i servizi igienici del piano in cui è situata la propria aula. In occasione del cambio dell'ora gli studenti non devono recarsi presso i servizi igienici: l'autorizzazione può essere concessa solo dal docente che subentra dopo aver preso visione delle assenze e presenze degli alunni nella classe. In caso di ritardo da parte dell'alunno autorizzato a recarsi presso i servizi igienici il docente accerta che non si siano verificati problemi.

### **Art. 16 Spazi destinati alle attività didattiche**

Le lezioni si svolgono, di norma, all'interno dell'edificio scolastico.

I docenti di scienze motorie accedono anche alla palestra o campo sportivo ed eventuale aula di ed. fisica; i docenti di cucina, sala bar, TIC, elettrotecnica, fisica, lingua straniera accedono anche ai rispettivi laboratori e il direttore dell'azienda agraria, i docenti di economia agraria, tecnica delle produzioni vegetali e animali accedono anche all'azienda agraria per le esercitazioni.

L'accesso ai laboratori di informatica, di fisica e di lingue da parte dei docenti di altre discipline è regolamentato da apposite disposizioni.

### **Art. 17 Sicurezza degli edifici**

Qualora un docente si renda conto che il locale al quale deve accedere con la classe presenta problemi di sicurezza dovrà darne immediata segnalazione al dirigente scolastico, al preposto ovvero al R.S.P.P. e non accedere in alcun modo.

### **Art. 18 Divieto di fumo**

E' assolutamente vietato fumare nei locali della scuola e nel cortile. Tale divieto, a norma di legge, è valido per tutto il personale della scuola e per il personale esterno (D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128 dell'8 novembre 2013).

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge, ma anche a sanzioni disciplinari.

### **Divieto dell'uso dei cellulari e smartphone per usi non didattici**

L'uso dei cellulari a scuola è vietato dal D.P.R. nr.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

La violazione di tale divieto configura sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto, quali, a discrezione del docente, annotazioni sul registro di classe e/o comunicazione al genitore (accompagnata da annotazione sul registro elettronico) che il giorno successivo lo studente si dovrà presentare a scuola accompagnato dal genitore. Nel caso in cui il docente richieda alla famiglia di accompagnare il proprio figlio (anche maggiorenne) si specifica che lo studente non potrà riprendere la frequenza fino a che non si presenterà al docente presente in classe accompagnato dal genitore.

### **Art. 19 Ricreazione**

Gli alunni, durante la ricreazione, possono restare nella propria aula, nel corridoio del piano di appartenenza ovvero raggiungere altri piani e accedere ai servizi igienici. Possono permanere anche nel cortile scolastico. La sorveglianza verrà garantita dai docenti, in numero adeguato ai piani, nel cortile e nelle aree di pertinenza, e dai collaboratori, secondo i turni previsti dal Dirigente Scolastico. O in assenza degli stessi, secondo il proprio orario di lavoro.

In caso di assenza del docente in turno per la vigilanza questi verrà sostituito dal docente incaricato della sostituzione ovvero dal docente supplente.

### **Art. 19 bis Utilizzo distributori automatici**

Gli alunni possono accedere ai distributori automatici, negli orari di apertura.

### **Art. 20 Alunni che disturbano durante la lezione**

Gli alunni che disturbano durante la lezione non vanno MAI allontanati dall'aula ("culpa in vigilando") a meno che non si individui personale docente o non docente che assume l'incarico di vigilanza per un breve periodo di tempo.

### **Art. 21 Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative**

Gli alunni e i docenti possono partecipare in orario scolastico ad attività culturali, sportive e ricreative organizzate dalla scuola o da altri enti.

### **Art. 22 Viaggi di istruzione**

Le visite, i viaggi di istruzione e i viaggi per attività sportive costituiscono, a tutti gli effetti attività didattica; sono, quindi, realizzati per esigenze di tipo didattico e/o formazione culturale generale. Ogni viaggio deve prevedere una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale, deve prevedere obiettivi di formazione e di apprendimento e deve essere preparato accuratamente con informazioni e documentazioni. Le visite e i viaggi di istruzione possono essere effettuati entro e non oltre il 10 maggio di ciascun anno scolastico. I viaggi di istruzione per il biennio hanno la durata massima di 3 giorni. Per le classi del triennio è consentito un viaggio di istruzione fino a un massimo di 6 giorni.

### **Art. 23 Rapporti scuola-famiglia**

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti illustreranno agli alunni e alle famiglie il PTOF e raccoglieranno osservazioni e suggerimenti. I docenti, inoltre, presenteranno ai propri allievi le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i parametri di valutazione.

Le famiglie degli studenti, minorenni o maggiorenni, saranno convocate, per iscritto o telefonicamente, dal coordinatore di classe o dal docente presente in classe in caso di comportamento scorretto, di profitto particolarmente negativo, di ritardi e assenze frequenti dei loro figli, per chiarirne le cause. Per quanto concerne il profitto, le famiglie saranno informate, oltre che attraverso il registro elettronico, tramite i colloqui generali che si terranno periodicamente.

### **Art. 24 Partecipazione e compiti dei genitori**

I genitori sono chiamati a contribuire alle attività scolastiche, integrandosi con i suoi organi e collaborando fattivamente alla realizzazione degli obiettivi d'Istituto.

La partecipazione è promossa attraverso il coinvolgimento alla vita della comunità scolastica e alla partecipazione al dialogo educativo e didattico dei propri figli.

### **Art. 25 Libertà di espressione genitori**

I genitori, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le parole e gli scritti.

### **Art. 26 Libertà di assemblea dei genitori**

E' possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente Scolastico le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione, i richiedenti genitori comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine di giorno concordati. Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente Scolastico, i docenti e gli studenti della classe.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un **Comitato dei Genitori dell'Istituto**, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento.

Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

Ai Consigli di Classe possono partecipare solo i genitori eletti come rappresentanti di classe.

### **Art. 27 Incontro con i genitori degli alunni**

Nel corso dell'anno scolastico vengono dedicate due giornate agli incontri collegiali pomeridiani dei docenti (colloqui) con i genitori degli alunni. E' altresì, prevista la possibilità di ricevere i genitori previo appuntamento.

### **Art. 28 Libri di testo in comodato d'uso**

L'Istituto concede, alle famiglie che ne facciano richiesta, i libri di testo, dopo aver stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito. Gli allievi comodatari sono tenuti a conservare i testi ricevuti con la massima cura; l'Istituto si rivale sulle famiglie in caso di danneggiamento o di smarrimento dei libri. Gli allievi sono tenuti a restituire i libri ricevuti al termine degli esami per il recupero del debito formativo. L'Istituto può rifiutare il rinnovo della concessione a chi non si attiene a quanto precedentemente illustrato.

### **Art. 29 Consegna tablet alunni**

L'Istituto consegna i tablet in comodato d'uso, con priorità agli alunni delle classi quinte, previa consegna sottoscrizione di apposito contratto di comodato d'uso. Una parte dei tablet saranno utilizzati per realizzare un laboratorio a Villaputzu e uno a Muravera.

### **Art. 30 Cura degli spazi scolastici**

1) Al fine di diffondere percorsi di educazione alla cittadinanza e contribuire a diffondere una nuova consapevolezza di impegno civico, responsabilità e tutela ambientale la scuola favorirà qualsiasi iniziativa tesa ad aver cura dei propri spazi e ad abbellire e rendere più confortevoli gli ambienti scolastici interni ed esterni.

Tra le diverse iniziative si citano come esempio le seguenti:

- la raccolta periodica dei rifiuti abbandonati quotidianamente e con noncuranza, dagli alunni stessi. Tale raccolta sarà effettuata con cadenza mensile. Le modalità, gli orari e gli alunni partecipanti saranno concordati tra Comitato studentesco e Dirigenza e verrà data comunicazione tramite circolare.
- la tinteggiatura delle pareti
- la messa a dimora di fiori e piante
- qualsiasi altra iniziativa tesa ad abbellire e rendere più confortevole gli spazi scolastici.

## **DIRITTI DEGLI STUDENTI**

### **Art. 1 Libertà di espressione**

(cfr. art. 2 comma 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e gli scritti e possono nell'ambito dell'istituto e negli spazi approvati e a ciò riservati esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile.

2. L'uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo delle espressioni. Tali fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di chi li espone e sono affissi sotto la responsabilità di chi li affigge. Uno dei delegati degli studenti nel Consiglio di Istituto provvederà a siglare il documento da affiggere. Il Preside può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi all'organo di garanzia.

3. E' vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti e stampati in genere all'interno dell'istituto senza autorizzazione del preside.

### **Art. 2 Accesso agli uffici di presidenza e di segreteria**

Gli alunni e i genitori possono accedere all'Ufficio di Presidenza, per conferire con il Dirigente Scolastico o con un suo collaboratore, previo appuntamento.

Possono altresì accedere all'Ufficio di Segreteria, secondo l'orario di ricevimento.

### **Art. 3 Assemblea di classe**

Gli studenti hanno diritto, mensilmente, all'assemblea di classe della durata di due ore consecutive, solo eccezionalmente, per comprovate esigenze, si potrà derogare purché interessino lo stesso giorno. I rappresentanti di classe ne fanno richiesta al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore, con preavviso di tre giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno, che concederà l'assemblea dopo aver preso visione dell'assenso da parte dei docenti che cedono le proprie ore di lezione e dopo aver verificato che venga rispettata la turnazione dei giorni della settimana e delle ore impegnate. Il coordinamento dell'assemblea e il suo regolare svolgimento viene affidato ai rappresentanti di classe e agli studenti della classe in generale; i rappresentanti, inoltre, cureranno anche la stesura del verbale che andrà consegnato al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.

Hanno dovere di vigilare durante l'assemblea l'insegnante di classe. In caso di esaurimento dell'assemblea o nell'impossibilità di proseguirla, il docente presente sospende l'assemblea e riprende il regolare svolgimento della lezione.

Un'assemblea di classe straordinaria potrà essere tenuta nello stesso mese, ma al di fuori dell'orario di lezione.

### **Art. 4 Assemblea di istituto**

Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea. L'assemblea di Istituto può essere richiesta al Dirigente Scolastico, con congruo anticipo, almeno cinque giorni, e con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno il 10% degli studenti che la compongono o dai rappresentanti della stessa. Il Dirigente Scolastico, valutato l'ordine del giorno autorizzerà l'assemblea e ne darà notizia mediante circolare.

All'assemblea può assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderino. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata e non deve concludersi prima delle due ore dal suo inizio. Un'altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali e, solo in via straordinaria, in occasioni di reali problemi che compromettono il regolare svolgimento delle lezioni; il Dirigente Scolastico può autorizzare lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto straordinaria in orario di lezione. Nel caso in cui l'assemblea dovesse concludersi prima della fine delle lezioni, gli alunni minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se muniti di liberatoria firmata da chi ha

depositato la firma sul libretto delle giustificazioni; sarà compito del coordinatore, all'inizio dell'anno, consegnare e ritirare agli alunni tale liberatoria, che avrà validità annuale, appositamente firmata.

L'assemblea non può essere tenuta nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei trenta giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico.

La vigilanza nelle assemblee di Istituto è affidata ai docenti incaricati, che prima dell'avvio dei lavori e al loro termine effettueranno la verifica delle presenze degli studenti; in caso di irregolare svolgimento dei lavori, gli insegnanti potranno avvalersi della facoltà di sciogliere l'assemblea e di proporre provvedimenti disciplinari agli organi competenti.

All'assemblea di Istituto possono partecipare, su richiesta degli studenti, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici; tale partecipazione è autorizzata dal Dirigente Scolastico che dovrà essere informato con congruo anticipo. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee l'anno.

#### **Art. 5 Giustificazione mancata presenza all'assemblea d'istituto**

Gli alunni assenti all'Assemblea di Istituto, sono tenuti a giustificare il giorno successivo.

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il presente Regolamento di Istituto declina le sanzioni disciplinari tenendo conto della gravità della violazione, attenendosi ai criteri di gradualità e di proporzionalità.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

#### **AVVIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI**

In caso di convocazione del consiglio di classe o consiglio di istituto per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un alunno, quest'ultimo viene sempre sentito dal consiglio e, in caso di assenza alla convocazione, può presentare una memoria scritta. In caso di procedimento nei confronti di un alunno minorenni partecipa al consiglio di classe anche il genitore.

#### **INTERDIZIONE TEMPORANEA**

Allo studente rappresentante di classe, responsabile di una mancanza disciplinare o ai suoi genitori, sempre rappresentanti di classe, è interdetta la partecipazione alla riunione dell'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione limitatamente alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno. In tale eventuale circostanza possono essere ammessi in sostituzione altrettanti membri supplenti, se designati all'inizio dell'anno scolastico in sede di elezione degli organi collegiali.

#### **IMPUGNAZIONI** ( cfr. comma 1 art 5 , DPR 235/2007, Modifiche allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

**1.** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che decide entro dieci giorni sull'erogazione della sanzione.

**2.** Altresì l'alunno ha diritto di richiedere al Dirigente Scolastico di essere sentito a sua discolpa per qualsiasi provvedimento disciplinare venga adottato nei suoi confronti.

Gli alunni che vengano meno ai doveri scolastici, violando le disposizioni contenute nel presente regolamento o trasgrediscano le comuni norme su cui si basa la convivenza sociale, saranno destinatari delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale
- b) ammonimento scritto nel Registro di classe
- c) assegnazione di attività didattiche supplementari che il Dirigente concorderà con il docente della classe
- d) assegnazione di attività da svolgere durante la ricreazione che il Dirigente comunicherà alla famiglia (mantenimento e abbellimento del decoro degli spazi scolastici)
- e) assegnazione di attività da svolgere oltre l'orario curricolare che il Dirigente comunicherà alla famiglia (mantenimento e abbellimento del decoro degli spazi scolastici)
- f) assegnazione di attività di potenziamento da svolgere oltre l'orario scolastico
- g) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- h) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- f) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- g) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione dello stesso all'esame conclusivo del corso di studi.

#### **ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE**

- Ritardi ripetuti (salvo motivazioni adeguatamente documentate)

- Frequenti assenze saltuarie
- Assenze o ritardi non giustificati
- Inosservanza del divieto di fumo
- Falsificazione di firme
- Disturbo delle attività didattiche.
- Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell'ambito dell'attività scolastica
- Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati
- Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola
- Furti, danneggiamenti e mancato rispetto dei beni altrui
- Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri
- Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri e/o
- Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri
- Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone
- Danneggiamento

*N.B. Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato commisurando la gravità dell'infrazione a quelle sopra indicate tenendo conto del regolamento di disciplina che fa riferimento alle modalità di applicazione delle sanzioni rispetto alle infrazioni intese come lievi R.D.1 o come gravi R.D.2*

## TIPOLOGIE DI INFRAZIONI

### A) sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

infrazione	Competenza	sanzione
a) Non mantenere un comportamento corretto e rispettoso. b) Essere sprovvisti dell'occorrente per la lezione della giornata. c) Presentarsi a scuola in ritardo senza valida motivazione. d) Portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche e potenzialmente pericolose. e) Intrattenersi senza motivo fuori dall'aula durante le ore di lezione o al cambio dell'ora f) Non accogliere educatamente l'insegnante o il personale. g) Uscire disordinatamente dall'aula o non restare negli spazi assegnati durante l'intervallo. h) Recarsi nelle aule speciali o in palestra senza il necessario o in modo disordinato. i) causare il danneggiamento di attrezzature dovute a incuria o trascuratezza. l) Non giustificare le assenze m) intervenire inopportuna durante la lezione allo scopo di interromperla. n) il lancio di oggetti non contundenti.	docente, dirigente scolastico, delegato del dirigente.	- comunicazione telefonica o scritta alla famiglia  - nota o ammonizione sul registro di classe <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assegnazione di attività didattiche supplementari che il Dirigente concorderà con il docente della classe</li> <li>b) assegnazione di attività da svolgere durante la ricreazione che il Dirigente comunicherà alla famiglia (mantenimento e abbellimento del decoro degli spazi scolastici)</li> <li>c) assegnazione di attività da svolgere oltre l'orario curricolare che il Dirigente comunicherà alla famiglia (mantenimento e abbellimento del decoro degli spazi scolastici)</li> <li>d) assegnazione di attività di potenziamento da svolgere oltre l'orario scolastico</li> </ul> -

L'insegnante che accerta l'infrazione provvederà a trascrivere sul registro di classe la descrizione dell'accaduto che avrà valore di "nota scritta" dandone notizia al coordinatore della classe medesima. Ove si dovesse verificare nei confronti dello stesso studente una reiterazione dei fatti, il docente provvederà ad informare la famiglia, con l'avviso che un'ulteriore infrazione comporterà l'applicazione di un provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe all'uopo convocato.

### B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

infrazione	competenza	Sanzione
a) lasciare le aule o gli altri spazi sporchi o in disordine. c) l'uso del telefono cellulare e di altra strumentazione elettronica, senza il consenso del docente. d) l'abituale ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita e) reiterazione degli atti descritti nella tabella precedente	Consiglio di classe	- sospensione da 1 a 5 giorni, con o senza obbligo di frequenza - ricaduta sul voto di condotta. - ricaduta sul credito aggiuntivo .
a) il ricorso alla violenza sotto qualsiasi forma. b) atti e comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità altrui o risultino lesivi dell'altrui	Consiglio di classe	- Sospensione da 1 fino a 15 giorni, senza obbligo di frequenza. - ricaduta sul voto di condotta

<p>dignità.</p> <p>c) la propaganda e la teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>d) il furto.</p> <p>e) il lancio di oggetti contundenti.</p> <p>f) la violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati, nonché il danneggiamento della strumentazione per la sicurezza (estintori, porte ecc.).</p> <p>g) l'introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe.</p> <p>h) il danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili, etc.).</p> <p>i) l'uso dei cellulari per scopi offensivi e/o divulgativi atti a ledere la dignità della persona.</p> <p>l) l'infrazione al divieto di fumare.</p> <p>m) infrazioni non gravi che si ripetano dopo sanzioni già applicate.</p> <p>n) ogni altro tipo di comportamento che possa ipotizzare estremi di reato.</p>		<p>- ricaduta sul credito aggiuntivo</p>
---	--	--

Nelle fattispecie sopra elencate verranno applicate sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica da 1 a 15 giorni, a seconda della tipologia dell'infrazione, della sua eventuale reiterazione e degli altri criteri individuati nel presente regolamento.

**C) sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

infrazione	competenza	sanzione
<p>a) Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minacce, violenze psicologiche, atti di bullismo, percosse, reati di natura sessuale, ecc...)</p> <p>b) Reati che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc.)</p> <p>c) Reati rilevanti anche sul piano penale</p> <p>d) Reati di cyberbullismo posti in essere anche fuori dalla scuola purchè a danno dei componenti della comunità scolastica (L. N.71 del 29/05/2017)</p>	<p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza. Eventuale richiesta di intervento dei servizi competenti</p>

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

Infrazione	competenza	sanzione
<p>L'irrogazione di tale sanzione, è prevista alle seguenti condizioni, congiuntamente ricorrenti: A) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; B) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p>

Ove si verifichi la commissione di reati e quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone la durata dell'allontanamento è commisurata dalla gravità del reato ovvero al permanere di situazione di pericolo: in tali casi la sospensione potrà eccedere la durata di giorni 15 con sanzione adottata dal Consiglio di Istituto. Ove ricorrano giusti motivi, il Dirigente Scolastico potrà disporre l'allontanamento immediato dell'alunno dalla scuola in attesa della convocazione e delle decisioni dell'Organo Collegiale.

Le sanzioni che prevedano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico, potranno essere irrogate solo nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**E) sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

<b>Infrazione</b>	<b>competenza</b>	<b>sanzione</b>
L'irrogazione di tale sanzione è prevista nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	C.d.I. (fatto salvo il dovere di astensione, es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) con formalizzazione del dirigente scolastico	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato

**SANZIONI ALTERNATIVE**

**A)** Il Consiglio di Classe e/o l'alunno o la famiglia, tenuto conto della capacità e delle attitudini personali dello studente, può proporre che le sanzioni disciplinari possano essere commutate in attività a favore della comunità scolastica, quali ad esempio:

- I.** attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere e/o ingiustificatamente danneggiati;
- II.** lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici dell'istituto;
- III.** lavori di trascrizione e/o catalogazione di documenti scolastici;
- IV.** attività nell'ambito di iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
- V.** lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola.

**B)** In tutti i casi, la possibilità di trasformare l'allontanamento in attività scolasticamente utili è condizionata dalla gravità o reiterazione del fatto.

**C)** Il Consiglio di Classe, vista la gravità della infrazione e il ripetersi delle sanzioni, può decidere di non far partecipare l'alunno sanzionato alle attività extracurricolari (esempio, i tornei), ai viaggi di istruzione e ad altre iniziative programmate che richiedono uscite e partecipazioni attive e propositive, così come può precludere l'accesso al credito formativo.

## ORGANO DI GARANZIA

### REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

#### ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso l'Istituto di Istruzione Professionale "Giuseppe Dessì" di Villaputzu, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 luglio 2008, prot. n.3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

#### ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. ( cfr. comma 1 art 5 , DPR 235/2007, Modifiche allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse)  
Contro le sanzioni disciplinari lo studente può presentare entro 15 giorni ricorso all'Organo di Garanzia interno composto da:
  - il Dirigente scolastico, che lo presiede (Rita Scalas)
  - un docente designato dal consiglio d'Istituto (Franca Marchetti)
  - un rappresentante designato dal consiglio di Istituto (Daniele Cocco)
  - un rappresentante designato dal consiglio di Istituto (Alice Cappai)
2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
3. Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.
4. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.
5. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente indicato.
6. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.
7. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.
9. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

### **ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza dei quattro membri.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.8.).

### **ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO**

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto, ovvero da parte di studenti.
5. L'O.G. si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), che è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.
6. Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

### **ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

10. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
11. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso e non è prevista nessuna audizione.
11. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
12. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

13. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.
14. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
15. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
16. La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il diario di classe.
17. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale.
18. Contro le deliberazioni del Consiglio di Classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo studente inoltre può presentare ricorso all'USR entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione ai sensi dell'art.5 comma 1 dello Statuto degli studenti e in applicazione alle disposizioni contenute nell'art.328 comma 4 del D.L. 16 aprile 1994 n.297 (testo unico).

## **REGOLAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO**

### **PREMESSA**

L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali (d.P.R. nn. 87 e 88 del 15.3.2010) prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all'allegato D) dei due regolamenti. I successivi art. 8, comma 4, per l'istruzione tecnica e art. 8, comma 7, per l'istruzione professionale stabiliscono che i posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

### **ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'UFFICIO TECNICO**

- a. L'I.I.S.S. "G. DESSI" di Villaputzu (Ca) istituisce l'Ufficio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
- b. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, scelto tra i docenti I.T.P. (Insegnanti Tecnico-Pratici), viene nominato all'inizio di ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico. In assenza di normativa in materia, l'Ufficio Tecnico non può avere competenze di carattere primario.

### **ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO TECNICO**

L'Ufficio Tecnico è composto da:

- a. il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore delegato;
- b. il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- c. il Coordinatore dell'ufficio tecnico designato dal DS;
- d. i Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari del settore tecnologico;
- e. l'animatore digitale.

### **ART. 3 – COORDINATORE DELL'UFFICIO TECNICO**

Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico è nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo a tempo indeterminato con orario di 18 ore settimanali del settore tecnologico, secondo la normativa prevista, in particolare secondo la tabella allegata al d.m. n. 39 del 30 gennaio 1998 e le indicazioni contenute nella c.m. n. 21 del 14 marzo 2011, tenendo conto delle competenze tecniche specifiche e delle capacità organizzative.

La nomina del Coordinatore dell'Ufficio Tecnico è valida per l'intero anno scolastico e non è soggetta a revoca o rinuncia. In caso di perdurante assenza dal servizio del Coordinatore dell'Ufficio Tecnico, il Dirigente Scolastico nomina un insegnante tecnico-pratico come sostituto.

L'orario di servizio del Coordinatore dell'Ufficio Tecnico è quello previsto dal Contratto nazionale di lavoro per i docenti. L'articolazione dell'orario non può superare quella prevista per docenti con orario di cattedra di 18 ore settimanali; essa viene concordata dal Coordinatore con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'a.s. ed è passibile di modifiche in itinere in base alle esigenze di servizio.

Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico:

- mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del Dirigente scolastico relative all'utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche;
- collabora con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella definizione del piano annuale degli acquisti e di quello della manutenzione;
- collabora col Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella gestione dell'inventario del materiale didattico e delle strumentazioni;

- cura, in collaborazione con l'Ufficio Acquisti, i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, in particolare con l'Amministrazione provinciale, per quanto riguarda la manutenzione degli impianti dei laboratori e delle aule speciali e i loro ampliamenti;
- fa parte dello staff dirigenziale e del Servizio di prevenzione e sicurezza per quanto riguarda le sue competenze specifiche;
- coordina, in collaborazione con l'Ufficio Personale, le attività degli assistenti tecnici assegnando ad essi incarichi specifici, tenuto conto del loro profilo professionale;
- collabora con i docenti responsabili di progetti disponendo la predisposizione e l'utilizzo di apparecchiature e strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali;
- riceve dai docenti richieste per l'utilizzo straordinario o ordinario di apparecchiature e strumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità ed i tempi di utilizzo.

Tale figura viene individuata, ex d.P.R. 88/2010, art. 8, c. 3, e c.m. n. 21 del 14.3.2011, in base ai seguenti criteri:

1. titolarità presso la sede "G. Dessì" con cattedra a 18 ore settimanali;
2. appartenenza alle seguenti classi di concorso: C 240, C 260, C270, C290, C310, C320;
3. salvaguardia della titolarità presso l'Istituto;
4. continuità nello svolgimento dell'incarico presso la sede di titolarità;
5. precedente esperienza maturata nello svolgimento dell'incarico anche in altri Istituti scolastici;
6. competenze specifiche in rapporto alla tipologia dei laboratori presenti nell'I.I.S.S.;
7. titoli di studio.

#### **ART. 4 – COMPITI DELL'UFFICIO TECNICO**

L'Ufficio Tecnico è l'organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'Istituto Scolastico, e per il tramite del suo coordinatore svolge le seguenti attività:

##### **Manutenzione**

- a. Coordinamento e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, con particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza.
- b. Segnalazione agli enti competenti degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare e cura dei rapporti con l'Ente Locale proprietario degli immobili.
- c. Coordinamento dei referenti di reparto/laboratorio per la manutenzione programmata delle macchine, gli acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- d. Collaborazione con i responsabili di laboratorio nel controllo delle licenze d'uso del software e delle garanzie delle nuove apparecchiature.
- e. Cura del buon funzionamento delle reti informatiche e manutenzione hardware e software.

##### **Supporto tecnico alle attività didattiche**

- a. Tenuta dei rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all'informazione tecnica e commerciale relativa ai materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni, cercando di analizzare e risolvere problemi di ordine didattico.
- b. Coordinamento della predisposizione dei progetti di sviluppo dei vari dipartimenti didattici.

##### **Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione**

- a. Partecipazione ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei rischi, intervenendo ove di sua competenza.
- b. Cura della manutenzione e della messa in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti nei reparti, secondo le indicazioni pervenute dai docenti, in collaborazione con il SPP dell'Istituto.
- c. Verifica del possesso, da parte delle macchine acquistate, di tutte le caratteristiche di sicurezza indicate dalla vigente normativa.

- d. Esecuzione di sopralluoghi periodici insieme al personale del SPP nei vari ambienti dell'Istituto, allo scopo di fornire informazioni necessarie a redigere il Piano di Sicurezza del documento di valutazione dei rischi.
- e. Collaborazione con il SPP per la gestione delle sostanze pericolose e raccoglie le schede di sicurezza dei prodotti.
- f. Verifica dell'applicazione dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro committenti ed appaltatori) secondo le procedure concordate con il SPP.
- g. Verifica, in collaborazione con il SPP, che il personale dell'Istituto e gli allievi siano dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale, laddove necessari.
- h. Collaborazione con il Servizio di Prevenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dei laboratori dell'Istituto.

#### **Approvvigionamento materiali**

- a. Collaborazione con il Direttore SGA per la predisposizione dei piani di acquisto relativi ai vari reparti in coordinamento con i responsabili dei laboratori.
- b. Cura dell'approvvigionamento dei vari laboratori.
- c. Verifica del buon funzionamento del magazzino per la distribuzione del materiale di consumo e didattico.
- d. Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Acquisti, dell'albo dei fornitori.
- e. Formulazione di pareri in merito ai requisiti tecnici dei beni da acquistare.
- f. Valutazione dei requisiti tecnici del materiale offerto dalle varie aziende in relazione ai diversi acquisti da effettuarsi.
- g. Predisposizione, nelle operazioni di gara, dei prospetti comparativi dei preventivi pervenuti, in collaborazione con l'Ufficio Acquisti.

#### **Collaudo delle strumentazioni**

- a. Effettuazione, in collaborazione con i responsabili di laboratorio, del collaudo delle attrezzature, conservazione dei libretti di istruzioni e previsione di un libretto di manutenzione periodica.

#### **Controlli inventariali**

- a. Redazione, in collaborazione con il Direttore SGA, del calendario per il controllo inventariale di tutti i reparti e partecipazione allo stesso;
- b. Collaborazione con il Direttore SGA e con i responsabili di laboratorio per l'apertura delle procedure di radiazione di eventuali strumenti obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso.

#### **ART. 5 – RESPONSABILITÀ**

- a. Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, l'Ufficio Tecnico fa capo al Direttore Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, predispone gli interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi.
- b. Per quanto attiene agli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l'Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore vicario.

#### **ART. 6 – ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE**

- a. L'Ufficio Tecnico si occupa di rinnovare, organizzare e coordinare la strumentazione didattica dell'Istituto.
- b. Le richieste devono pervenire in forma scritta da parte dei componenti l'Ufficio Tecnico, del coordinatore del Centro Scolastico Sportivo, dei responsabili dei dipartimenti e dei docenti, entro il 31 maggio per gli acquisti per l'a.s. successivo. Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all'identificazione del tipo di materiale, delle caratteristiche richieste, della motivazione, della destinazione d'uso e dell'eventuale urgenza.

## **ART. 7 – VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, dopo essere stato approvato dal Consiglio d'Istituto ed emanato dal Dirigente Scolastico, fa parte integrante del Regolamento d'Istituto ed ha valore fino ad una sua modifica o alla modifica della normativa attinente.

Il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo pretorio dell'Istituto e nei siti Internet istituzionali.

## ***PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'***

La scuola offre percorsi formativi che, in ottemperanza ai principi costituzionali, mirano ad avviare il giovane a diventare maturo, autonomo e responsabile.

A tale scopo, la scuola è “ambiente educativo” e le attività che arricchiscono l’offerta formativa danno modo agli studenti di approfondire tematiche attuali e vicine ai loro interessi, ma anche di particolare valore culturale e sociale, per preparare cittadini maturi e consapevoli.

La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi precipui della scuola.

Per tale motivo, il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che governa l’impegno formativo e che consente la realizzazione di una relazione educativo-didattica positiva. Da ciò ne consegue che i rapporti sono costruiti sulla scorta della reciprocità dei diritti e dei doveri.

Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa contengono riferimenti espliciti al sistema di diritti e dei doveri dei soggetti coinvolti nel rapporto educativo.

Il genitore, sottoscrivendo il presente patto, assume impegni specifici rispetto alla necessità di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e di sollecitarne l’osservanza da parte dello studente.

Il genitore, inoltre, nel sottoscrivere il presente patto è, altresì, consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni così come delineate nel vigente regolamento di istituto.

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.

### **La scuola si impegna a:**

- creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;
- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo all’apprendimento;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
- comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.

### **Gli studenti si impegnano a:**

- prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e rispettarli;
- assumere il rispetto degli altri come dimensione costitutiva dello stare a scuola;
- rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare a casi eccezionali gli ingressi alla seconda ora e le uscite anticipate;
- presentare sempre la giustificazione per le assenze;
- frequentare con regolarità le lezioni;
- essere fornito di libri e corredo scolastico;
- rispettare il divieto dell’uso di telefoni cellulari;

- partecipare responsabilmente alla vita della scuola;
- svolgere i compiti assegnati con cura, diligenza e sistematicità;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
- essere corresponsabili nel rispetto delle cose e delle persone, vigilando che nessuno rechi danni agli arredi e alle strutture.

**I genitori si impegnano a:**

- prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e rispettarli;
- far rispettare ai propri figli l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali e giustificare sempre le assenze;
- garantire e vigilare sulla frequenza regolare dei propri figli;
- controllare quotidianamente il libretto delle comunicazioni scuola\famiglia;
- controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico, rispetti il divieto dell'uso di videofonini,..), che partecipi responsabilmente alla vita della scuola, e che svolga i compiti assegnati con cura, diligenza e sistematicità;
- partecipare alle riunioni previste in particolare quelle all'inizio dell'anno nel corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell'anno;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
- sensibilizzare i propri figli ad essere corresponsabili nel rispetto delle cose e delle persone, vigilando che nessuno rechi danni agli arredi e alle strutture.

## **Allegato 2**

### **"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

#### **DPR 24 giugno 1998, n. 249**

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria **(in GU 29 luglio 1998, n. 175)**

#### **modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

#### **Art. 1** (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali nell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

#### **Art. 2** (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4 (Disciplina)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con

l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5** (*Impugnazioni*)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 5-bis** (*Patto educativo di corresponsabilità*)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### **Art. 6** (*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

**REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO**

I coordinatori di classe, al fine di verificare la validità dell'anno scolastico degli alunni sono invitati a procedere nel modo seguente:

1) C.d.C. aprile:

calcolare le assenze dall'inizio dell'anno al c.d.c di aprile, per gli alunni che hanno superato i 30 gg di assenza. Il calcolo andrà fatto in ore e non in giorni.

Dal calcolo dovranno essere escluse:

- le ore di stage
- le donazioni di sangue

In questa fase verrà portata all'attenzione del C.d.C. e poi ai genitori e/o all'alunno maggiorenne la situazione di "rischio".

2) Scrutini finali:

Si terranno presenti le seguenti indicazioni:

Art.1- Riferimenti normativi

- DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione), art. 14, comma 7;
- Nota del 2 marzo 2011, Prot 2065 (Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica);
- Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011.

Tali norme specificano che:

- a) per il riconoscimento della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale. Pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane: chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.
- b) La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, *"a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa"*. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art.2 - Riconoscimento validità

Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline.

In base all'ordinamento scolastico di appartenenza viene definito il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza.

**PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione:

Monte ore complessivo previsto dall'ordinamento:

Classi	Ore settimanali	Ore totali	Limite max ore di assenza
Classi 2e 3e 4e 5e	32	32 x 33 = 1056	264
Classi 1e	33	33 x 33 = 1089	272

Art.3 – Computo assenze

Nel computo del numero delle ore di assenza vanno conteggiati:

- gli ingressi in ritardo (conteggiando il numero di ore relative);
- le uscite anticipate (conteggiando il numero di ore relative);
- le assenze per malattia, per motivi familiari o per qualunque altro motivo indicato nella giustificazione;
- le assenze collettive (manifestazioni,..);

- le assenze da scuola in occasione di attività extracurricolari alle quali lo studente non partecipa (visite guidate, viaggi d'istruzione, cineforum, ecc)

Non saranno computate come ore di assenza:

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti inseriti nel PTOF, attività di orientamento, ecc.);
- La partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro;
- Donazioni di sangue;
- Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, disservizi nei trasporti, inagibilità dei locali scolastici, ecc.);

#### Art.4 – Deroghe

L'art. 14, c. 7, del DPR 122/2009 prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale.

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative per casi eccezionali e certi, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, vale a dire si sia in possesso di tutte le prove di verifica necessarie alla valutazione.

#### Art. 6 – Competenze

Il Collegio dei Docenti ha individuato i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza (delibera n. 44).

- Assenze eccezionali e documentate per motivi familiari;
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., previa presentazione di un calendario con richiesta di uscita anticipata
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni ministeriali:

- la situazione del singolo allievo nei confronti del superamento del limite massimo consentito di assenze,
- se tali assenze, rientrano nella casistica delle deroghe previste,
- se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;

Il Coordinatore di Classe, o il Dirigente Scolastico nei casi particolarmente delicati, raccolgono la documentazione relativa alle assenze.

La discrezionalità delle decisioni finali è del Dirigente Scolastico.

## **ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ' TRASFERIMENTI DI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI O INDIRIZZI**

Il trasferimento di un alunno costituisce esercizio di un diritto costituzionalmente garantito all'istruzione. Il trasferimento di alunni ad altro istituto durante l'anno scolastico (o comunque dopo l'avvenuta iscrizione) è ancora regolato dall'art. 4 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e successivamente richiamato dalla normativa più recente (DM 139 del 2007, D.P.R. n.122 del 2009, ecc.). Il più recente atto normativo è il d. lgs. 61/2017 (revisione dei percorsi dell'istruzione professionale).

Il Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, entrato in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2007/2008, evidenzia la caratteristica di flessibilità dei percorsi scolastici, disciplinando il biennio come unitario, articolato e orientativo.

Anche le Linee guida per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione invitano ad utilizzare ampiamente gli spazi di flessibilità curricolare e organizzativa, a valorizzare la dimensione orientativa degli assi culturali per assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi e "favorire eventuali passaggi tra percorsi di studio diversi", a procedere alla valutazione e alla certificazione con "l'obiettivo prioritario di sostenere i processi di apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore o almeno una qualifica professionale a tutti i giovani entro il 18° anno di età".

La Legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 2 lettera i) prevede che debba essere "assicurata e assistita" la possibilità di cambiare indirizzo scolastico e che le istituzioni scolastiche debbano provvedere a mettere in atto "apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta".

Al fine di garantire il diritto al successo formativo di ciascun allievo e di far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per poter frequentare proficuamente il nuovo percorso, l'Istituto "G. Dessi" ha regolamentato il trasferimento degli studenti che ne fanno richiesta nel modo seguente:

### **A) PASSAGGIO DI ALUNNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO (DA ALTRI ISTITUTI O DA ALTRO INDIRIZZO) - ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ'**

Qualora la richiesta di passaggio da altro Istituto avvenga prima dell'inizio dell'anno scolastico, gli studenti, per poter essere ammessi alla classe richiesta, dovranno sostenere gli esami integrativi per le discipline non previste nel precedente curriculum.

Gli esami integrativi sono svolti per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo, su materie o parti di programma non comprese nel corso di studio di provenienza.

Gli esami di idoneità sono svolti nel passaggio da uno all'altro ordine di scuola, per la classe immediatamente successiva a quella frequentata o per altre classi, purché si sia ottenuto da queste la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

Gli esami integrativi o di idoneità saranno svolti, per gli studenti delle classi successive alla prima, in unica sessione, prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Gli alunni che non conseguono un risultato positivo negli esami integrativi, potranno comunque essere ammessi alla classe richiesta con riserva e dovranno colmare le carenze riportate, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico in corso.

Nel mese di ottobre il Consiglio di Classe farà una prima ricognizione del livello di preparazione raggiunto dagli allievi ammessi con riserva e potrà decidere di organizzare degli appositi corsi integrativi, oppure ritenere opportuno che l'allievo debba frequentare la classe immediatamente inferiore rispetto a quella a cui chiede l'iscrizione.

### **B) TRASFERIMENTO DI ALUNNI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO**

Il Dirigente scolastico può accettare l'iscrizione ad anno scolastico avviato, dopo aver valutato le problematiche relative all'organico e all'organizzazione didattica.

L'alunno che intende trasferirsi nel nostro Istituto, pertanto deve farne richiesta scritta al Dirigente scolastico, unendo alla stessa il nulla osta della scuola di provenienza.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa al suo curriculum scolastico e una dichiarazione personale relativa alla parte di programma svolto.

Il Dirigente Scolastico valuta la richiesta, informa l'allievo sulle materie eventuali da integrare, individua la classe più idonea ad accogliere il nuovo iscritto e provvede al suo inserimento in via provvisoria.

Successivamente, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, che delibera definitivamente l'accoglimento dell'alunno all'interno della classe.

La scuola organizzerà attività integrative di recupero dei contenuti disciplinari non svolti nel precedente curriculum, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La certificazione dell'avvenuto possesso di tali contenuti verrà rilasciata dal Consiglio di Classe, che stabilirà di volta in volta il termine entro il quale l'allievo dovrà sostenere prove orali/scritte/pratiche, dirette ad accertare i livelli di saperi essenziali, cui potranno seguire, in caso di necessità, ulteriori interventi didattici personalizzati.

Limite alla richiesta di trasferimento è il 15 marzo, scadenza operante anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni di scuola pubblica (art. 15 R.D. 653/1925).

In ogni caso l'ammissione o la non ammissione dell'allievo alla classe richiesta verrà verbalizzata dal Consiglio di classe che tramite il suo coordinatore, provvederà a trasmettere all'ufficio didattica per il compimento degli atti d'ufficio.